

REGOLAMENTO (CEE) N. 2008/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 1569/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione ⁽³⁾ i trasformatori possono presentare una domanda di aiuto anticipato; che il versamento anticipato è subordinato all'osservanza di alcune condizioni; che dall'esperienza è emerso che nella prassi una delle suddette condizioni è stata interpretata in modo diverso dalle amministrazioni dei vari Stati membri; che è pertanto opportuno definirla in maniera più precisa;

considerando che occorre rafforzare le disposizioni applicabili in materia di sanzioni a carico dei trasformatori in caso di inadempimento alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1558/91, soprattutto in caso di false dichiarazioni;

considerando che le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dalla campagna 1992/1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1558/91 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 13, paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
 - « d) una dichiarazione del trasformatore che precisi il quantitativo di pomodori per i quali i produttori hanno già riscosso un prezzo pari o superiore al prezzo minimo, nonché gli estremi dei contratti conclusi ai quali la dichiarazione si riferisce; ».
- 2) All'articolo 17, primo comma, il testo dei primi due trattini è sostituito dal seguente:
 - « — del 10 % se il superamento è superiore all' 1 % e non superiore al 5 % della compensazione finanziaria dovuta;
 - del 40 % se il superamento è superiore al 5 % e non superiore al 30 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla campagna 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.